CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 TRA I COMUNI DELL'AMBITO S2 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI/INTERVENTI SOCIALI E SOCIO-SANITARI

L'anno 2013, il giorno _____ del mese di _____ presso _____, sono intervenuti i seguenti Sigg.ri:

1. ……, nato a …….. il …….., ……..., il quale, nella qualità di Sindaco-legale rappresentante p.t., agisce in nome e per conto del Comune di AMALFI (C.F. ……..) e che sottoscrive la presente Convenzione in esecuzione della deliberazione consiliare n…… del …….., esecutiva;

2. ……, nato a …….. il …….., ……..., il quale, nella qualità di Sindaco-legale rappresentante p.t., agisce in nome e per conto del Comune di ATRANI (C.F. …….) e che sottoscrive la presente Convenzione in esecuzione della deliberazione consiliare n…… del …….., esecutiva;

3. ……, nato a …….. il …….., ……..., il quale, nella qualità di Sindaco-legale rappresentante p.t., agisce in nome e per conto del Comune di CAVA DE' TIRRENI (C.F. ……..) e che sottoscrive la presente Convenzione in esecuzione della deliberazione consiliare n…… del …….., esecutiva;

4. ……, nato a …….. il …….., ……..., il quale, nella qualità di Sindaco-legale rappresentante p.t., agisce in nome e per conto del Comune di CETARA (C.F. ……..) e che sottoscrive la presente Convenzione in esecuzione della deliberazione consiliare n…… del …….., esecutiva;

5. ……, nato a …….. il …….., ……..., il quale, nella qualità di Sindaco-legale rappresentante p.t., agisce in nome e per conto del Comune di CONCA DEI MARINI (C.F. ……..) e che sottoscrive la presente Convenzione in esecuzione della deliberazione consiliare n…… del …….., esecutiva;

6. ……, nato a …….. il …….., ……..., il quale, nella qualità di Sindaco-legale rappresentante p.t., agisce in nome e per conto del Comune di FURORE (C.F. ……..) e che sottoscrive la presente Convenzione in esecuzione della deliberazione consiliare n…… del …….., esecutiva;

7. ……, nato a …….. il …….., ……..., il quale, nella qualità di Sindaco-legale rappresentante p.t., agisce in nome e per conto del Comune di MAIORI (C.F. ……..…) e che sottoscrive la presente Convenzione in esecuzione della deliberazione consiliare n…… del …….., esecutiva;

8. ……, nato a …….. il …….., ……..., il quale, nella qualità di Sindaco-legale rappresentante p.t., agisce in nome e per conto del Comune di MINORI (C.F. ……..……) e che sottoscrive la presente Convenzione in esecuzione della deliberazione consiliare n…… del …….., esecutiva;

9. ……, nato a …….. il …….., ……..., il quale, nella qualità di Sindaco-legale rappresentante p.t., agisce in nome e per conto del Comune di POSITANO (C.F. ……..…) e che sottoscrive la presente Convenzione in esecuzione della deliberazione consiliare n…… del …….., esecutiva;

10. ……, nato a …….. il …….., ……..., il quale, nella qualità di Sindaco-legale rappresentante p.t., agisce in nome e per conto del Comune di PRAIANO (C.F.

……) e che sottoscrive la presente Convenzione in esecuzione della deliberazione consiliare n…… del …….., esecutiva;

11. ……, nato a …….. il …….., ……..., il quale, nella qualità di Sindaco-legale rappresentante p.t., agisce in nome e per conto del Comune di RAVELLO (C.F. ……) e che sottoscrive la presente Convenzione in esecuzione della deliberazione consiliare n…… del …….., esecutiva;

12. ……, nato a …….. il …….., ……..., il quale, nella qualità di Sindaco-legale rappresentante p.t., agisce in nome e per conto del Comune di SCALA (C.F. ……) e che sottoscrive la presente Convenzione in esecuzione della deliberazione consiliare n…… del …….., esecutiva;

13. ……, nato a …….. il …….., ……..., il quale, nella qualità di Sindaco-legale rappresentante p.t., agisce in nome e per conto del Comune di TRAMONTI (C.F. ……) e che sottoscrive la presente Convenzione in esecuzione della deliberazione consiliare n…… del …….., esecutiva;

14. ……, nato a …….. il …….., ……..., il quale, nella qualità di Sindaco-legale rappresentante p.t., agisce in nome e per conto del Comune di VIETRI SUL MARE (C.F. ……) e che sottoscrive la presente Convenzione in esecuzione della deliberazione consiliare n…… del …….., esecutiva;

PREMESSO CHE

- Il D. Lgs. del 18.8.2000, n.267 e ss.mm.ii., agli artt. 30 e ss. ha previsto gli specifici strumenti di gestione associata di funzioni e servizi tra Enti locali;

- La L.R. della Campania del 23.10.2007, n.11 "*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale*", integrata e modificata con la L.R. n.15 del 9.7.2012 "*Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza*", presiede alla definizione dei modelli istituzionali oltreché organizzativi e ha previsto la possibilità che l'organizzazione del sistema dei servizi e degli interventi possa meglio operare attraverso la cooperazione interistituzionale, con particolare rilevanza tra i Comuni.

- La L.R. n. 11/07 e sue ss.mm.ii all'art. 11 definisce le funzioni di coordinamento, indirizzo, programmazione del Coordinamento Istituzionale nella realizzazione della rete integrata d'interventi e servizi sociali e sociosanitari;

- Il Decreto Legge del 6 luglio 2012 n. 95: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2012 recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), all'art 17. Comma 10 recita: "*All'esito della procedura di riordino sono funzioni delle Province quali Enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p, della Costituzione:*
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonche' costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

((b-bis) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado.)

- Nel sopra citato Decreto Legge convertito in legge n. 135 del 2012 all'art. 19 – Funzioni Fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali - al comma 1, lettera g) si legge che sono funzioni fondamentali dei Comuni: "… *progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*

- Tra le funzioni attribuite al Coordinamento Istituzionale di cui al comma 1, lett. d) art.11 della L.R. sopra citata, vi è quella di proporre *"la forma associativa e la modalità di gestione permanente degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale di ambito, ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali*";

- L'Ambito Territoriale S2, così come individuati dalla ex deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.320 del 3.7.2012 sarà costituito dai Comuni di: Amalfi, Atrani, Cava de' Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello Scala, Tramonti, Vietri Sul Mare.

- Il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito S2, costituito ed operante ex art. 11 della legge regionale della Campania 23 ottobre 2007, n.11 "*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale*", come modificata dalla legge regionale della Campania 6.7.2012, n. 15 e composto dai Sindaci dei Comuni di: Amalfi, Atrani, Cava de' Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello Scala, Tramonti, Vietri Sul Mare.

- I Sindaci dei Comuni costituenti l'Ambito Territoriale S2 per la gestione dei servizi sociali socio-sanitari sono concordi nel ritenere positiva la pregressa esperienza decennale di programmazione associata ed intendono procedere nel percorso di consolidamento dei modelli di assetto realizzati e nello sviluppo di una gestione comune. Essi valutano sicuramente innovabile la suddetta esperienza sulla base di quanto maturato nel percorso di gestione associata dei servizi socio-sanitari ed in ragione della forte contrazione delle risorse finanziarie erogate dallo Stato e dalla Regione; ritengono che tale intento possa e debba trovare concreta esplicazione nella individuazione e nello sviluppo di nuovi modelli organizzativi idonei ad assicurare la crescita delle performances gestionali sotto il profilo della efficienza delle prestazioni e del risparmio sui costi.

- I Comuni contraenti sono, altresì, consapevoli che l'esercizio delle proprie titolarità giuridiche debba essere espletato direttamente, sviluppando, come già esplicitato, modelli anche inediti, ma nel rispetto del quadro legislativo nazionale e regionale, che ne ha costituito la premessa fondamentale.

- I Comuni del costituendo Ambito S2, ai sensi dell'art. 27 della L.R.11 e ss.mm.ii., intendono operare con l'obiettivo di promuovere e garantire interventi e servizi ai singoli, alle famiglie e alle formazioni sociali di cittadini che rientrano nelle aree di intervento prioritarie, con particolare attenzione a quelli appartenenti alle cc.dd. "fasce deboli" rientranti nell'area dell'integrazione sociosanitaria.

- In questo quadro di riferimento, le suddette Amministrazioni ritengono che deve maturare una sempre più ampia responsabilizzazione istituzionale dei Comuni, da tradursi in una efficace programmazione territoriale per il benessere, per la salute e per lo sviluppo della Comunità locale.

- Con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito S2 del_____, il Comune capofila è il Comune di Cava de' Tirreni (Sa).

- I sopra citati Enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano di Zona Triennale (2013-2015) i servizi sociali e sociosanitari con Deliberazioni Consiliari di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:

1) Comune di Amalfi delib. n._____ del_____;
2) Comune di Atrani delib. n._____ del _____;
3) Comune di Cava de' Tirreni delib. n._____ del _____;
4) Comune di Cetara delib. n._____ del _____;
5) Comune di Conca dei Marini delib. n._____ del _____;
6) Comune di Furore delib. n._____ del _____;
7) Comune di Maiori delib. n._____ del _____;
8) Comune di Minori delib. n._____ del _____;
9) Comune di Positano delib. n._____ del _____;
10) Comune di Praiano delib. n._____ del _____;
11) Comune Ravello delib. n._____ del _____;
12) Comune di Scala delib. n._____ del _____;
13) Comune di Tramonti delib. n._____ del _____;
14) Comune di Vietri Sul Mare delib. n._____ del _____;

con le citate Deliberazioni è stato, altresì, approvato lo schema della presente Convenzione.

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

La costituita Convenzione è finalizzata alla gestione in forma associata dei servizi e delle funzioni tecniche - amministrative di progetti ed interventi del Piano di Zona Sociale Ambito S2, afferenti le seguenti aree di intervento:

a) responsabilità familiari;

b) donne in difficoltà;

c) diritti dei minori;

d) persone anziane;

e) contrasto alle povertà;

f) persone con disabilità con particolare priorità alle persone con disabilità gravi;

g) dipendenze;

h) detenuti, internati, persone prive della libertà personale;

i) immigrati;

l) salute mentale;

m) sostegno alla maternità.

Articolo 2

Finalità

- Attraverso il presente atto, il **Coordinamento Istituzionale dell'Ambito S2**, costituito ed operante ex art. 11, comma 2 della legge regionale della Campania 23 ottobre 2007, n.11 "*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale*", come modificata dalla legge regionale della Campania 6.7.2012, n. 15 "*Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza*" e composto dai Sindaci dei Comuni di Amalfi, Atrani, Cava de' Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello Scala, Tramonti, Vietri Sul Mare facenti parte, ex L. Reg. Campania n.11/2007 e ss.mm.ii. e della deliberazione della Giunta regionale della Campania n.320 del 3.7.2012, del nuovo Ambito territoriale per la gestione dei servizi sociali e sociosanitari S2, intendono realizzare la gestione associata delle politiche sociali e sociosanitarie.

Le predette Amministrazioni Comunali nel rispetto delle reciproche competenze intendono:

- programmare e coordinare gli interventi per il benessere e la salute garantendo i livelli essenziali delle prestazioni sociali e sociosanitarie;
- favorire l'integrazione degli interventi e servizi sociali, sanitari, educativi, delle politiche attive del lavoro, dell'immigrazione, delle politiche abitative e di sicurezza dei cittadini, dell'apporto dei singoli e delle associazioni;
- assicurare la pari dignità sociale della persona, le pari opportunità e l'effettiva tutela dei diritti sociali di cittadinanza, attraverso l'attuazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di un sistema di protezione, a livello regionale e locale, fondato sulla corresponsabilità dei soggetti istituzionali e sociali, che concorrono alla costruzione di una comunità solidale.

Articolo 3

Obiettivi

La sottoscrizione della presente Convenzione è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1) favorire la partecipazione dei cittadini alla programmazione e alla verifica dei servizi;
2) favorire l'accesso unitario al sistema locale dei servizi, fornendo orientamento e informazioni ai cittadini sui diritti e le opportunità, sui servizi e gli interventi presenti nell'ambito attraverso il servizio di Segretariato Sociale e l'istituzione della Porta Unitaria di Accesso.
3) garantire il diritto alla scelta tra i servizi offerti;

4) favorire la formazione di sistemi locali di solidarietà fondati su servizi e interventi complementari e flessibili, in grado di dare risposte unitarie ai bisogni del territorio;

5) favorire la predisposizione di bilancio sociale come modello di gestione e di rendicontazione in termini di quantità e qualità, in rapporto alle risorse economiche disponibili e alle scelte compiute;

6) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;

7) garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza, e di approfondimento o di valutazioni necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

8) Definire procedure e schemi di rilevazione omogenei, atti a garantire una compiuta analisi dei bisogni sociali per la formulazione del sistema di offerta e a fornire informazioni adeguate e tempestive sulla spesa, programmazione, gestione e valutazione delle politiche e dei servizi sociali presenti sul territorio.

9) Istituire l'ufficio di tutela degli utenti con il compito di sollecitare, a seguito di reclamo dell'utente, il rispetto, da parte degli erogatori delle prestazioni, della carta dei servizi sociali in precedenza.

Articolo 4

Durata

La presente Convenzione ha validità fino al 31/12/2015, con possibilità di tacito rinnovo.

La Convenzione può essere rinnovata con successivi appositi provvedimenti adottati dai singoli enti che vi aderiscono, ciascuno attraverso il proprio organo competente ai sensi dell'art. 30, comma 1; D.Lgs. n.267/2000. A tale fine il Presidente del Coordinamento Istituzionale di Ambito promuove, almeno tre mesi prima della scadenza della presente Convenzione, l'avvio del procedimento relativo all'eventuale rinnovo.

Articolo 5

Impegni dei Comuni sottoscrittori

I Comuni sottoscrittori:

1) affidano all'Ufficio di Piano l'esercizio, unitario ed in nome proprio, di tutti le competenze e le funzioni tecnico-amministrative che costituiscono espressione delle funzioni normativamente attribuite all'Ambito Sociale ed al relativo Piano Sociale di Zona;

2) stabiliscono di comune accordo la sede principale, ed eventualmente quella secondaria, di svolgimento delle attività e la relativa articolazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici;
3) danno atto che in virtù di quanto previsto dalla presente Convenzione, sono trasferiti dai Comuni all'Ambito territoriale S2, come individuati dalla deliberazione della G.R. Campania n.320/2012, ed al relativo Piano Sociale di Zona, nella materia oggetto della Convenzione, i poteri gestionali originariamente riconosciuti dall'ordinamento privato e pubblico al Comune ed i compiti istruttori relativi agli atti di programmazione e regolamentari.
4) sottoscrivono eventuali accordi, protocolli e Convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale Salerno per la gestione associata in materia sociosanitaria.
I Comuni associati riconoscono all'Ufficio di Piano, in raccordo anche alle competenze del Comune capofila, la gestione delle seguenti risorse finanziarie:
a) ogni risorsa derivata dai Comuni per gli interventi e per i servizi sociali specificatamente destinata all'Ambito e più precisamente quelle risultanti dall'allegato programma economico-finanziario iniziale, e da quelli successivi;
b) eventuali altre risorse che l'Ambito è legittimato a riscuotere ed a pretendere in ragione del servizio svolto;
c) ogni altro diritto attinente l'attività;
d) la riscossione di contributi pubblici e privati, in relazione ai servizi svolti;

Articolo 6

Comune capofila

I Comuni contraenti, individuano quale Comune capofila della presente Convenzione, il Comune di Cava de' Tirreni.

Il Comune capofila attraverso il suo legale rappresentante p.t. ha la legale rappresentanza della Convenzione e, dunque, dell'Ambito Territoriale S2 con le specifiche competenze che da ciò normativamente derivano.

Esso svolge in favore dell'Ambito S2 la funzione contabile, con responsabilità della spesa, attraverso il proprio Ufficio Finanziario.

Il Comune capofila, attraverso i propri organi implementa le attività di competenza dell'Ufficio di Piano e supplisce ad eventuali carenze strutturali ed organizzative dello stesso; in particolare,

provvede alla appostazione nel proprio bilancio delle poste attive e passive relative alla gestione dell'Ambito S2.

Il Comune capofila, nell'espletamento delle predette attività, assicura l'imparzialità e la massima tensione all'interesse generale del proprio operato, in relazione alle esigenze dei cittadini di tutti i Comuni convenzionati.

Esso, altresì, garantisce un rapporto di massimo dialogo e confronto con gli Enti convenzionati al fine di venire incontro, nei limiti della plausibilità, ad ogni loro esigenza e di scongiurare qualsiasi potenziale controversia.

Articolo 7

Il Coordinamento Istituzionale di Ambito

La gestione associata delle funzioni e dei servizi nell'Ambito S2 fa diretto e puntuale riferimento all'organismo politico-istituzionale, denominato Coordinamento Istituzionale di Ambito, il quale è deputato alla funzione di indirizzo programmatico, di coordinamento e di controllo della rete integrata di interventi e di servizi sociali e socio-sanitari di Ambito.

E' il soggetto promotore e garante dei processi di *governance* e di sussidiarietà verticale e orizzontale tra gli Enti convenzionati e tra questi e l'Ufficio di Piano, nonché tra l'Ufficio di Piano ed i cittadini utenti.

E' formato dai Sindaci dei Comuni convenzionati ed è presieduto dal legale rappresentante del Comune capofila.

Il Coordinamento Istituzionale assicura, inoltre, la efficacia e la trasparenza delle decisioni della Convenzione e della loro traduzione in atti di gestione tecnico-amministrativa che siano comunque tesi alla soddisfazione del cittadino utente.

Il Coordinamento Istituzionale di Ambito fornisce le linee di indirizzo ed individua le priorità per l'attuazione delle competenze territoriali attribuite alla responsabilità dei Comuni in campo sociale e socio-sanitario.

La continuità del Coordinamento Istituzionale d'Ambito garantisce stabilità alle progettualità di intervento e consente di analizzare, monitorare e ri-programmare le politiche di ambito realizzando pienamente i fini istituzionali degli Enti Locali convenzionati e garantendo gli

adempimenti connessi al F.N.P.S. (Fondo nazionale politiche sociali, F.N.A. (Fondo nazionale non-autosufficienze) ed a tutti le altre fonti di finanziamento.

Il Coordinamento Istituzionale di Ambito si dota, nella sua prima assise, di un proprio regolamento.

Il Coordinamento Istituzionale, inoltre, approva i documenti di natura programmatoria, compresi il piano economico finanziario ed i regolamenti, nonché il rendiconto di gestione predisposti dall'Ufficio di Piano e verifica la rispondenza dell'attività dell'Ufficio di Piano alle finalità ed alla programmazione della Convenzione.

Della presente Convenzione, analizza la qualità dei servizi tecnico-amministrativi, lo stato di attuazione del programma, nonché il conseguimento degli obiettivi, anche con riferimento alla valutazione del personale.

Il Coordinamento Istituzionale sceglie il Comune capofila nel rispetto dei parametri e delle indicazioni fornite dalla Regione Campania.

Il Coordinamento Istituzionale, approvato il presente atto e dopo l'approvazione del medesimo da parte dei competenti organi decisori degli Enti convenzionati, istituisce l'Ufficio di Piano, ne nomina il Coordinatore e regola il funzionamento del medesimo Ufficio ed i rapporti tra il Comune capofila ed i Comuni associati, nel rispetto delle direttive regionali e della presente forma associativa.

L'organico del personale dell'Ambito Sociale di cui alla presente convenzione è determinato dal Coordinamento Istituzionale mediante approvazione di apposita disciplina, riguardante il personale dell'Ufficio di Piano già individuato al successivo art.9 nella sola struttura minima permanente che potrà essere integrata dal Coordinamento previa relazione del Coordinatore. A tal fine il Coordinamento Istituzionale approva la dotazione di risorse umane da destinare all'Ufficio di Piano oggetto di riparto di spesa ai sensi del successivo art.10, individuandola principalmente tra il personale dipendete già in organico o a contratto nei Comuni dell'Ambito S2. Inoltre, presso ogni ente locale possono essere individuati uno o più referenti, a tempo pieno o parziale, per lo sviluppo di parte delle attività previste nella presente convenzione. Tutti i dipendenti degli Enti Locali aderenti alla presente convenzione operano funzionalmente coordinati dall'Ente Capofila.

Il Coordinamento Istituzionale è regolarmente costituito, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le modalità decisionali e le stesse decisioni all'interno del Coordinamento Istituzionale d'Ambito sono espresse a maggioranza assoluta dei presenti determinata secondo la seguente attribuzione di voti: Comune di Amalfi 59; Comune di Atrani 27; Comune di Cava de' Tirreni 432;

Comune di Cetara 37; Comune di Conca dei Marini 26; Comune di Furore 26; Comune di Maiori 63; Comune di Minori 42; Comune di Positano 50; Comune di Praiano 36; Comune di Ravello 39; Comune di Scala 32; Comune di Tramonti 51; Comune di Vietri Sul Mare 82.

Articolo 8

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano

La direzione dell'ufficio di piano è attribuita ad una figura professionale sociale di cui alla normativa regionale, in coerenza alle disposizioni per la dirigenza pubblica e privata, quale responsabile del centro di costo e del centro di responsabilità relativi al fondo d'ambito per l'implementazione del piano di zona.

Articolo 9

L' Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano ha sede nel Comune capofila.

L'Ufficio di Piano è l'organo deputato a supportare tecnicamente, con azioni di elaborazione ed attuazione della programmazione, la funzione politico-istituzionale del Coordinamento Istituzionale di Ambito e quella gestionale di cui alla normativa regionale.

Essa esplica le funzioni e le competenze necessarie alla amministrazione, al monitoraggio ed alla valutazione del Piano Sociale di Zona che sono previste e richieste dal presente atto, da disposizioni regionali, da direttive del Coordinamento Istituzionale d'Ambito, nonché da una propria capacità di auto determinazione e di auto organizzazione.

L'Ufficio di Piano presidia, altresì, l'integrazione fra i servizi dei Comuni e quelli dell'Azienda Sanitaria Locale, nonché supporta gli organismi della partecipazione; esso deve, pertanto, individuare le modalità attraverso le quali favorire la partecipazione del Terzo Settore fin dalla fase della programmazione, nonché il confronto con le OO.SS.

L'Ufficio di Piano, attraverso un proprio Organo, di cui all'art. 44 del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n. 11/2007, è il soggetto istituzionalmente competente a provvedere all'accreditamento e all'autorizzazioni dei servizi e delle strutture presenti sul territorio.

Esso, oltre a garantire le necessarie funzioni di segreteria e di supporto tecnico ed amministrativo, svolgerà le seguenti attività, da svolgere in raccordo e coordinamento con il Coordinamento Istituzionale di Ambito e secondo le rispettive competenze:

a) elaborazione della programmazione in area sociale e socio-sanitaria;

b) elaborazione di proposta di obiettivi strategici e di priorità da sottoporre alla valutazione ed all'approvazione del Coordinamento Istituzionale di Ambito;

c) predisposizione, in raccordo e coordinamento con il Settore contabile e finanziario del Comune capofila, del bilancio annuale preventivo e consuntivo di Ambito da sottoporre all'approvazione del Coordinamento Istituzionale;

d) monitoraggio e valutazione del Piano Sociale di Zona;

e) istruttoria e monitoraggio per la definizione di regolamenti sull'accesso e sulla compartecipazione degli utenti alla spesa;

f) gestione associata di risorse.

L'Ufficio di Piano è costituito da una struttura permanente composta da:

1) un Responsabile, denominato Coordinatore, individuato dal Coordinamento Istituzionale con apposita delibera preferibilmente il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune Capofila o altra figura cui saranno in ogni caso attribuite funzioni dirigenziali;

2) una struttura tecnico-amministrativa dotata del seguente personale minimo:

a) referente amministrativo - contabile;

b) esperto di programmazione sociale e socio-sanitaria;

c) esperto di programmazione di fondi europei;

d) referente per la comunicazione, il monitoraggio, la valutazione ed il sistema informativo. Tale struttura minima, a seguito di reali necessità scaturenti da una programmazione sociale e sociosanitaria più articolata, che vede la realizzazione di progettualità innovative oggetto di finanziamento comunitario, nazionale o regionale, potrà essere integrata con ulteriori figure professionali, previa decisione del Coordinamento Istituzionale;

3) il/i componente/i individuato/i dall'ASL tra propri funzionari o dirigenti per la definizione delle strategie afferenti le tematiche dell'integrazione socio-sanitaria;

4) il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria del Comune capofila.

La sua puntuale definizione è demandata ad apposito atto regolamentare da adottare in seguito alla sottoscrizione del presente atto.

I componenti dell'Ufficio di Piano di cui ai precedenti punti se dipendenti degli enti aderenti e dell'ASL presteranno la propria attività di supporto a titolo gratuito e senza alcun aggravio di spesa a carico dei Comuni aderenti alla presente convezione;

I componenti dell'Ufficio di Piano, eventualmente dipendenti dei Comuni convenzionati, svolgono anche le necessarie funzioni di raccordo fra la struttura interna del Comune ed il predetto Ufficio in convenzione.

Articolo 10

Personale

L'organico del personale per il funzionamento della struttura permanente dell'Ufficio di Piano deve essere costituito da dipendenti dei Comuni dell'Ambito territoriale.

Qualora tra i comuni dell'Ambito non fossero rinvenibili tutte le professionalità necessarie a dotare la struttura permanente dell'Ufficio di Piano, presso la stessa potrà essere impiegato personale esterno assunto secondo le modalità ed i limiti normativi vigenti e secondo le concrete risorse economiche e finanziarie risultanti dalla contabilità d'Ambito che ne garantiscano piena e certa copertura finanziaria, in misura non superiore al 10% del FUA o eventuale diverso limite definito dalle Linee guida regionali.

In ogni caso, a partire dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il costo del personale esterno necessario per il funzionamento e per lo sviluppo dell'Ufficio di Piano e quello per le attività di competenza dello stesso, è ripartito tra i Comuni firmatari della presente Convenzione, sulla base della popolazione totale. Tale costo sarà ricompreso nel costo della progettualità Ufficio di Piano.

Il Comune di Cava de' Tirreni, in quanto Ente capofila, provvede alla gestione delle procedure per l'assunzione del personale esterno.
Ai fini del rispetto della vigente normativa in materia di riduzione delle spese del personale, a decorrere dall'anno di sottoscrizione del presente atto, ciascun Comune si impegna a computare e contabilizzare, nel complesso delle proprie spese relative al personale, la quota di propria spettanza riferita alla spesa per il personale esterno assunto presso l'Ufficio **di Piano** e determinata in misura proporzionale al numero degli abitanti.

Articolo 11

Risorse economiche-finanziarie

Le risorse per il funzionamento della gestione tecnico-amministrativa e dei Servizi di Ambito confluenti nel Fondo Unico di Ambito sono così definite:

1) Fondo Nazionale Politiche Sociali (F.N.P.S.);

2) Fondo Comunale (nella misura minima di 7€ ad abitante);

3) Risorse derivanti dal Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza

4) Eventuali risorse provenienti da programmi comunitari;

5) Risorse che potranno essere acquisite da finanziamenti diversi e sulla base di richieste e progettualità presentate, per la gestione rientrante nella presente Convenzione;

Articolo 12

Pagamenti

Il Comune capofila, predispone la rendicontazione semestrale per i Comuni dell'Ambito S2.

Le Amministrazioni provvederanno ai pagamenti previsti e per gli oneri periodicamente consuntivati dal Comune capofila, su conto dedicato o sottoconto a destinazione vincolata in favore dell'Ambito S2, nei termini previsti da specifiche delibere del Coordinamento Istituzionale o da puntuali atti regolamentari.

Articolo 13

Garanzie

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di compartecipazione degli Enti associati, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia degli interessi di ognuno di essi.

Si conviene che ciascun Comune contraente, così come l'ASL, ha diritto di sottoporre direttamente all''Ufficio di Piano proposte e problematiche attinenti l'attività convenuta.

La risposta o le decisioni conseguenti adottate dagli organi dell'Ambito devono pervenire all'ente richiedente entro il termine di giorni 30 dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.

Articolo 14

Informazioni

Qualora un Ente contraente le richieda, dovranno ad esso essere trasmesse, non oltre il termine di giorni 20 dalla ricezione dell'istanza, tutte le deliberazioni ed i provvedimenti adottati dagli uffici comuni o dagli uffici del Comune capofila in ordine alla attività amministrativa riguardante l'oggetto della Convenzione.

Gli Enti locali partecipanti sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Ufficio di Piano e/o al Comune capofila le deliberazioni e gli atti che, comunque, possono avere attinenza con le attività per le quali è stipulata la presente convenzione.

Articolo 15

Controversie e Foro competente

Foro competente per eventuali controversie tra gli Enti costituenti la presente Convenzione e/o tra questi e l'Ufficio di Piano o il Comune Capofila individuato nel Tribunale di Salerno.

Prima di aderire il predetto Tribunale, l'Ente o gli Enti interessati dovranno esperire obbligatoriamente un tentativo di conciliazione attraverso un Comitato arbitrale composto da n. 3 membri individuati e nominati dal Coordinamento dei Sindaci di Ambito, tra professionisti esperti e qualificati.

Articolo 16

Bollo

La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, *allegato B, art.* 16, nel testo integrato e modificato dall'*art.* 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e D.M. 20 agosto 1992.

Articolo 17

Registro

Per la presente scrittura privata non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1) della Tabella "*Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione*" allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art.18

Scioglimento della convenzione

La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga adottata una diversa forma associata che la sostituisce.

Art.19

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alla vigente disciplina generale della Convenzione, di cui all' art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e alle leggi nazionali e regionali in materia.

Addì, ……..

Per il Comune di Amalfi

_____

Per il Comune di Atrani

_____

Per il Comune di Cava de' Tirreni

_____

Per il Comune di Cetara

_____

Per il Comune di Conca dei Marini

_____

Per il Comune di Furore

_____

Per il Comune di Maiori

_____

Per il Comune di Minori

_____

Per il Comune di Positano

_____

Per il Comune di Praiano

_____

Per il Comune Ravello

_____

Per il Comune di Scala

_____

Per il Comune di Tramonti

_____

Per il Comune di Vietri Sul Mare

_____